

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2013

Le aliquote 2013 non sono state modificate e pertanto rimangono confermate quelle approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 21 febbraio 2013.

Novità acconto 2013

Con DI n. 102/2013 il legislatore **ha escluso dal pagamento dell'acconto IMU:**

- le abitazioni principali e relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell'Acer, regolarmente assegnate;
- le abitazioni principali assimilate, quali quelle degli anziani o disabili che hanno spostato la loro residenza in istituti di ricovero e dei cittadini italiani residenti all'estero;
- i terreni agricoli;
- i fabbricati rurali strumentali.

Novità saldo 2013

Con DI n. 133/2013 il legislatore **ha escluso dal pagamento del saldo IMU:**

- le abitazioni principali e relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell'Acer, regolarmente assegnate;
- le abitazioni possedute da dipendenti del comparto sicurezza, così come definite dall'art. 2, comma 5 del DI n. 102/2013;
- i terreni agricoli **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola**. Rispetto all'acconto sono quindi **tenuti a versare** il saldo IMU 2013 tutti gli altri terreni agricoli, come quelli dati in affitto o posseduti da soggetti non iscritti alla previdenza agricola (limitatamente al secondo semestre);
- i fabbricati rurali **strumentali**; quindi, gli altri fabbricati rurali abitativi, diversi dall'abitazione principale, come quelli dati in affitto unitamente al terreno, sono tenuti a versare il saldo (limitatamente al secondo semestre).

Il DI n. 102/2013 ha esentato dall'IMU, a decorrere dal 1°luglio 2013, gli **immobili merce**. In particolare, l'esenzione è limitata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'esenzione si applica quindi per gli immobili direttamente posseduti dall'impresa costruttrice (titolare del permesso di costruire) a condizione che tali fabbricati siano iscritti tra le rimanenze finali e non siano locati. L'esenzione quindi non opera per le immobiliari.

Abitazioni concesse in comodato

Il Comune di Bondeno con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 29/11/2013 ha introdotto l'assimilazione per le abitazioni concesse in comodato gratuito, risultante da apposito atto in forma scritta e debitamente registrato dal soggetto passivo dell'imposta, a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione è **limitata alla seconda rata 2013**.

Pertanto sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse con comodato registrato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

L'assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. nel caso in cui la rendita dell'abitazione superi i 500 euro l'abitazione stessa ha diritto all'assimilazione per la parte di rendita sino a 500 euro, la parte eccedente è soggetta all'imposta con aliquota del 0,99%.

Il trattamento di favore riservato all'abitazione principale si estende anche alle eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, la cui rendita non superi 500 euro

L'agevolazione di cui sopra è subordinata alla presentazione entro il 15 gennaio 2014, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione), redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune, nel quale dovrà essere dichiarato di essere in possesso di contratto di comodato gratuito con data di stipula antecedente al 1 gennaio 2013, in forma scritta registrato.